



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2016.

Sommario

TITOLO I – PREMESSE.....	2
Art. 1 Oggetto e finalità	2
Art. 2 Utilizzo impianti sportivi	2
Art. 3 Classificazione impianti sportivi	2
Art. 4 Tipologia di gestione	3
Art. 5 Pubblicità sulla modalità d’uso degli impianti.....	3
TITOLO II - GESTIONE DIRETTA.....	3
Art. 6 Gestione diretta	3
Art. 7 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni	4
Art. 8 Pianificazione attività.....	5
Art. 9 Autorizzazione d’uso	5
Art. 10 Mancato accoglimento	5
Art. 11 Tariffe	6
Art. 12 Riprese televisive	6
Art. 13 Uso gratuito.....	6
Art. 14 Doveri ed obblighi dell’utilizzatore	6
Art. 15 Vigilanza durante le manifestazioni.....	7
Art. 16 Vigilanza e custodia impianti.....	7
Art. 17 Risarcimento danni	7
Art. 18 Polizza assicurativa.....	7
Art. 19 Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario	8
Art. 20 Decadenza e revoca dell’Autorizzazione all’Uso	8
Art. 21 Risoluzione dell’autorizzazione per causa di forza maggiore.....	8
Art. 22 Autorizzazione all’utilizzo delle strutture sportive di categoria a).....	8
TITOLO III - GESTIONE A TERZI	9
Art. 23 Affidamento in gestione - Concessione	9
Art. 24 Convenzione	10
Art. 25 Diritti e doveri del gestore	10
Art. 26 Diritti e doveri dell’Ente Concedente	11
Art. 27 Uso pubblico sociale degli impianti.....	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art.28 Disposizioni finali.....	11

TITOLO I – PREMESSE**Art. 1 Oggetto e finalità**

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per l'uso, la gestione e la concessione degli impianti sportivi del Comune di San Ferdinando di Puglia e delle attrezzature in essi esistenti. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili, garantendo la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini. (art. 18 c. 3 L.R. n. 33/2006)

Art. 2 Utilizzo impianti sportivi

- 1) Gli impianti sportivi comunali, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono destinati all'utilizzo da parte di:
 - a) Federazioni CONI;
 - b) Associazioni e Società sportive, legalmente costituite, affiliate ad una o più federazioni sportive del CONI o agli enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
 - c) Centri di Avviamento allo Sport gestiti da Società che svolgono l'attività di cui al precedente punto;
 - d) Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di Promozione Sportiva, attività motoria di base. In tali casi, le istanze saranno ritenute meritevoli di considerazione se riferite a società che svolgono attività agonistica, non agonistica o attività autorizzata dalle rispettive Federazioni.
 - e) Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali;
 - f) Popolazione Scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.
- 2) Gli impianti sportivi comunali sono, altresì, destinati a privati cittadini che, per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale, potranno accedere alle strutture comunali compatibilmente con le attività già programmate. In tal caso, all'istanza dovrà essere allegata:
 - a) certificazione di sana e robusta costituzione fisica dell'interessato e di idoneità allo svolgimento di attività sportiva;
 - b) formale dichiarazione liberatoria del Comune di San Ferdinando di Puglia da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.
- 3) Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità.

Art. 3 Classificazione impianti sportivi

- 1) Gli impianti sportivi comunali sono classificati in due categorie:
 - a) impianti sportivi scolastici;
 - b) impianti sportivi pubblici;
- 2) Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici, idonei allo svolgimento delle normali lezioni scolastiche di educazione fisica, ed attualmente identificati come segue:
 - a) Palestra Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII – Via Ofanto
 - b) Campo Polifunzionale all'aperto Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII – Via Ofanto
 - c) Palestra Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII – Via Donizetti
 - d) Campo polifunzionale Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII – Via Donizetti

- e) Palestra Istituto comprensivo De Amicis – Via Ofanto
 - f) Campo Polifunzionale Istituto comprensivo De Amicis – Via Isonzo
 - g) Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte di complessi scolastici, attualmente identificati come segue:
- 3) Impianto Sportivo di Calcio, ubicato in via Trinitapoli
- a) Centro Sportivo Polivalente, in via Gramsci composto da
 - b) Piscina comunale
 - c) Palestra polivalente
 - d) Impianto sportivo di Calcio situato in via Tobagi;
 - e) Campo Polifunzionale in via Piantata
 - f) Campo di Street basket presso Villa comunale

Art. 4 Tipologia di gestione

- 1) Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature (definiti di categoria b)) costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale. La loro gestione può essere realizzata direttamente in economia dall'Amministrazione o affidata a terzi, nel rispetto delle norme di legge statale e/o regionale (L.R. n. 33/2006) vigenti in materia e del presente Regolamento.
- 2) Ove la gestione sia affidata a terzi, i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della L.R. n. 33/2006 nonché del Presente Regolamento.
- 3) L'uso degli impianti sportivi, compatibilmente con la naturale destinazione degli stessi, è consentito a tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, dando priorità a società e enti di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 5 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

- 1) Tutte le procedure previste nel presente regolamento dovranno essere ampiamente pubblicizzate al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione dei contenuti nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II - GESTIONE DIRETTA

Art. 6 Gestione diretta

- 1) Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale potrà essere dato in uso per:
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
 - c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.), sempre che la struttura sia compatibile con le attività che si intendono porre in essere nel rispetto della vigente normativa di agibilità e sicurezza.
- 2) Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/ o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne l'autorizzazione all'uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché tutte le altre manifestazioni da indire nel corso dell'anno, secondo il seguente scadenario:
 - a) entro il 20 giugno di ogni anno solare, pena il non accoglimento:

- i) per le istanze delle associazioni sportive riferite alla disputa degli allenamenti e/o dei campionati federali per periodi superiori a 30 giorni o per l'intero anno agonistico sportivo da iniziarsi;
 - b) entro il 10 settembre di ogni anno, pena il non accoglimento:
 - i) per le istanze delle scuole riferite all'intero anno scolastico;
 - ii) per le istanze riferite all'uso degli impianti sportivi scolastici riferite all'intero anno scolastico;
 - c) almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa, pena il non accoglimento, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni.
 - d) almeno 7 giorni prima l'inizio delle attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività compatibile con gli impianti, con le modalità di cui al precedente art. 2.
- 4) Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
- 5) Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna richiesta di utilizzo entro i termini sopra stabiliti, e non via sia quindi una programmazione sull'uso della struttura, il Responsabile incaricato potrà concedere in uso gli impianti a chi ne faccia richiesta anche fuori termine.

Art. 7 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Ai fini del rilascio della autorizzazione all'uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono indicare, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. Le istanze devono contenere:
- a) l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti;
 - b) l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - c) l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
 - d) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - e) il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
 - f) l'attestazione riguardante la regolare esecuzione dei pagamenti delle tariffe, per l'uso di impianti sportivi Comunali, relativi alle precedenti stagioni sportive;
 - g) formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione, si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - i) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - ii) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
 - iii) a sollevare il Comune di San Ferdinando di Puglia, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;
 - iv) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio di competenza ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'uso;
 - v) ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve essere consegnata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività dell'autorizzazione all'uso;
 - vi) a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività, all'interno della struttura Comunale, a fini di lucro;
 - vii) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività

anche extra sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente; il nominativo del responsabile deve essere comunicato al Comune prima dell'inizio dell'attività a pena di decadenza dell'autorizzazione, l'istanza deve contenere l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione;

- viii) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
 - ix) a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione dell'attività programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi, oltre che alla struttura ed alle attrezzature; detta documentazione deve essere consegnata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività dell'autorizzazione all'uso;
 - x) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
 - xi) di esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno a cose e persone derivante dallo svolgimento dell'attività e/o manifestazione presso la struttura pubblica;
 - xii) ad impegnarsi a rispettare le norme del Presente Regolamento.
- 2) All'istanza, qualora si tratti di Associazioni, deve essere allegata copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione, nonché dell'atto di individuazione del legale rappresentante.

Art. 8 Pianificazione attività

- 1) L'istruttoria delle istanze avverrà secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. Resta fermo il disposto del precedente art.4, comma 3. In ogni caso non saranno prese in considerazione le richieste presentate da soggetti (società, associazioni, privati, etc..) che abbiano situazioni debitorie nei confronti del Comune per eventuali pagamenti pregressi delle tariffe al Comune.
- 2) In presenza di più richieste da parte di Enti, Associazioni, di cui al precedente art.2, comma 1, di utilizzo dello stesso impianto, la priorità nella scelta dell'utilizzatore avverrà secondo i criteri sotto riportati, da utilizzarsi in ordine successivo:
 - a) svolgimento, in qualità di operatore sportivo di associazione, società sportiva, della specifica disciplina sportiva praticata nell'impianto oggetto di richiesta;
 - b) maggior numero di tesserati;
 - c) maggior numero di anni di attività del sodalizio; è considerato anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi con riferimento alla data dell'istanza;
 - d) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/ o sociale;
 - e) sorteggio in caso di parità.
- 3) In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria o per i medesimi periodi, l'impianto dovrà essere assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva aventi sede nel Comune di San Ferdinando di Puglia;

Art. 9 Autorizzazione d'uso

- 1) Il Responsabile incaricato, con proprio atto dirigenziale rilascerà l'autorizzazione all'uso degli impianti sulla base del presente Regolamento, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui agli artt. 7 e 18 del presente Regolamento.

Art. 10 Mancato accoglimento

- 1) La richiesta d'uso non impegna in alcun modo il Comune a concedere l'uso dell'impianto. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste degli interessati sarà comunicato, con le relative motivazioni, ai richiedenti.

Art. 11 Tariffe

- 1) Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione dello stesso. La corresponsione delle tariffe è dovuta anche per le ore non utilizzate.
- 2) La corresponsione delle tariffe non è comunque dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore non imputabili al richiedente (quali eventi meteorologici avversi, indisponibilità della struttura).

Art. 12 Riprese televisive

- 1) Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni e l'utilizzatore riscuota dei diritti, l'Amministrazione Comunale deve essere preventivamente informata dei tempi, delle modalità e delle riscossioni effettuate dalle società.

Art. 13 Uso gratuito

- 1) Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Scuole, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro. Inoltre sono parimenti esenti le Associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale per il Comune di San Ferdinando di Puglia, nonché per favorire lo sport a favore delle categorie e degli anziani di età superiore ad anni 65. Gli scopi benefici di tali iniziative, dovranno essere comunque evidenziati nelle relative istanze e patrocinati, anche gratuitamente, dall'Amministrazione Comunale. Inoltre potrà concedersi l'uso gratuito degli impianti per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione all'uso sarà però responsabile di eventuali danni arrecati e dovrà comunque produrre la documentazione di cui all'art. 8 e 19 del presente regolamento.

Art. 14 Doveri ed obblighi dell'utilizzatore

- 1) Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utilizzatori senza alcuna responsabilità da parte del Comune di San Ferdinando di Puglia. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire, se prescritti, pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico agli utilizzatori anche le spese S.I.A.E, qualora queste siano richieste, e qualsiasi altro onere legato allo svolgimento dell'attività programmata oltre alle spese derivanti da specifici obblighi di legge a tutela della sicurezza (commissioni, vv.f., asl, ecc.....).
- 2) L'utilizzatore è tenuto a verificare che gli atleti indossino indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, pena la sospensione dell'autorizzazione all'uso.
- 3) L'utilizzatore dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto e necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

- 4) L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.
- 5) È severamente vietato introdurre animali, liberi o al guinzaglio, all'interno delle strutture sportive, salvo che per specifiche manifestazioni per le quali è prevista la loro presenza e per gli animali impiegati dalle forze dell'ordine.
- 6) Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta; pertanto le società e le organizzazioni concessionarie dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello determinato dall'Amministrazione e, per le manifestazioni extrasportive, quello fissato dalle autorità competenti.

Art. 15 Vigilanza durante le manifestazioni

- 1) Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al mantenimento dell'ordine con apposito personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
- 2) Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 16 Vigilanza e custodia impianti

- 1) Il Comune ha il compito di vigilare:
 - a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
 - b) sul rispetto dei limiti dell'atto di autorizzazione all'uso;
 - c) sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento.
- 2) L'azione di vigilanza è affidata ai responsabili individuati dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Gli utilizzatori dell'impianto, se non hanno segnalato prima dell'uso ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti, pericoli o difetti, accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.
- 4) L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utilizzatori degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento dell'attività.
- 5) Ove la struttura per qualsiasi motivo non sia agibile e funzionale all'uso, l'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, a non concederne l'utilizzo.

Art. 17 Risarcimento danni

- 1) L'utilizzatore deve utilizzare l'impianto sportivo con la massima diligenza e correttezza ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili.

Art. 18 Polizza assicurativa

- 1) L'utilizzatore è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti, nonché a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature e a terzi.
- 2) Detta polizza dovrà essere stipulata prevedendo massimali adeguati a garantire gli impianti, le attrezzature e le attività svolte in ragione del numero di atleti che usufruiranno della struttura. I massimali saranno, di volta in volta stabiliti dal Responsabile incaricato in fase di istruttoria della richiesta di Autorizzazione all'uso della struttura. In ogni caso la suddetta Polizza dovrà essere presentata prima del rilascio dell'Autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo.

Art. 19 Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario

- 1) All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le norme di settore, con il piano commerciale e con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro, pubblicità ed altri servizi commerciali.
- 2) È consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi esclusivamente negli appositi spazi individuati per ogni tipologia di pubblicità, esclusivamente di carattere commerciale. Il richiedente deve versare all'Amministrazione l'imposta sulla pubblicità secondo le norme vigenti e nel rispetto dello specifico Regolamento.

Art. 20 Decadenza e revoca dell'Autorizzazione all'Uso

- 1) Le associazioni sportive e/o i soggetti utilizzatori autorizzati decadono da tale condizione nell'eventualità di:
 - a) uso improprio degli impianti;
 - b) uso negligente degli impianti;
 - c) mancato utilizzo o impedimento all'uso senza adeguata giustificazione;
 - d) morosità nei pagamenti;
 - e) esercizio di attività senza il possesso dei nulla osta e autorizzazioni necessarie;
 - f) inosservanza di prescrizioni emanate dagli organismi competenti in materia;
- 2) In caso di decadenza, per i su indicati casi, l'Amministrazione Comunale non dovrà alcun rimborso, anche parziale, dei canoni versati o delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione a rivendicare risarcimenti derivanti da un uso improprio e negligente degli impianti.
- 3) L'Amministrazione Comunale è, altresì, autorizzata a revocare temporaneamente l'uso degli impianti comunicando il provvedimento almeno il giorno prima dell'inizio della manifestazione programmata per ragioni di grave ordine pubblico concordate con l'Autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso l'Amministrazione si farà carico di rimborsare per intero il canone versato o il recupero gratuito dell'iniziativa.

Art. 21 Risoluzione dell'autorizzazione per causa di forza maggiore

- 1) L'atto autorizzativo viene meno anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto stesso, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.
- 2) Allo stesso modo l'autorizzazione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

Art. 22 Autorizzazione all'utilizzo delle strutture sportive di categoria a)

- 1) Ai sensi del D.M. 01.02.2001 n° 44 "*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*", tutti gli spazi scolastici assegnati alle istituzioni scolastiche, ivi inclusi anche gli impianti sportivi scolastici, sono interamente gestiti dal competente Dirigente Scolastico e, pertanto, chiunque abbia interesse ad usufruire di detti spazi dovrà rapportarsi direttamente alla scuola che sarà l'unica istituzione competente al rilascio della relativa concessione. Il Comune concorda con la Scuola l'assunzione, ai sensi della normativa in vigore, della gestione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
- 2) L'uso delle palestre e delle predette strutture, è concesso mediante formale convenzione da stipularsi tra il Comune e il singolo utilizzatore.
- 3) Le Associazioni concessionarie degli impianti sportivi scolastici assumono a proprio carico le spese per l'uso degli stessi e delle attrezzature, comprese quelle relative alle pulizie, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali per il personale di vigilanza.

- 4) Per tutto quanto non previsto innanzi e nella su indicata convenzione, si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO III - GESTIONE A TERZI

Art. 23 Affidamento in gestione - Concessione

- 1) La gestione delle strutture sportive comunali, oltre che nella forma prevista nell'art.6 e seguenti, può essere affidata a terzi mediante Concessione per una durata stabilita.
- 2) La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua gli impianti che possono essere affidati in Concessione. Attraverso l'affidamento in gestione il Comune di San Ferdinando di Puglia intende attribuire al soggetto individuato la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano.
- 3) I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della L.R. n. 33/2006 nonché del Presente Regolamento.
- 4) La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della l. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.
- 5) Nell'affidamento della gestione, qualora si tratti di soggetto diverso da quello della gestione precedente, è tenuta in considerazione la garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro.
- 6) Nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, si dovrà tener conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti come di seguito indicati:
 - a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
 - b) esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - d) livello di attività svolta;
 - e) attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
 - f) anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento;
 - g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
 - h) Nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione della durata della stessa, si dovrà tener conto di:
 - i) programma di gestione;
 - j) programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
 - k) ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
- 7) Al fine della valutazione delle offerte, nelle singole procedura di gara potranno essere individuati ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 6 anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
- 8) In ogni caso, a ciascuno dei requisiti di cui ai commi precedenti 6 e 7 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro.
- 9) Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

Art. 24 Convenzione

- 1) La convenzione è da ritenersi elemento fondamentale ed integrante dell'atto di Concessione stessa e dovrà rispettare puntualmente le indicazioni del presente regolamento.
- 2) La convenzione, e quindi il relativo atto di Concessione dell'impianto potrà avere una validità temporale di massimo 9 (nove) anni, comprensivi di eventuali rinnovi e proroghe.
- 3) Lo schema di convenzione dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale preliminarmente all'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, della gestione delle strutture con apposito provvedimento.

Art. 25 Diritti e doveri del gestore

- 1) I compiti del gestore sono i seguenti:
 - a) custodia e pulizia di tutti i locali costituenti la struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi, enti, organizzazioni sportive, altri utilizzatori;
 - b) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature;
 - c) irrigazione e cura del verde;
 - d) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno e secondo le modalità stabilite nella convenzione;
 - e) rispetto delle condizioni del presente regolamento;
 - f) utilizzo dell'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
 - g) assunzione degli oneri, mediante volturazione delle relative utenze, di energia elettrica, acqua, riscaldamento, spese telefoniche e ogni altro servizio necessario alla gestione dell'impianto;
 - h) non potrà concedere in sub concessione l'impianto a terzi pena l'immediata decadenza della concessione;
 - i) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
 - j) praticare le tariffe agevolate per le categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale potrà indicare in sede di gara (le tariffe agevolate come individuate dall'Amministrazione Comunale ed eventualmente indicate nel bando di gara, potranno costituire elemento di miglioria dell'offerta);
 - k) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, nonché delle scuole aventi sede nel territorio comunale secondo tempi e modi definiti nella convenzione (i tempi minimi come individuati dall'Amministrazione Comunale nello schema di convenzione, potranno costituire elemento di miglioria dell'offerta);
 - l) mettere a disposizione del Comune l'impianto per manifestazioni a carattere cittadino, regionale, nazionale ed internazionale secondo i programmi ed accordi assunti d'intesa tra le parti nel rispetto dei tempi e modalità indicate nella convenzione;
 - m) assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro in base alla normativa vigente;
 - n) mantenimento delle certificazioni di agibilità nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria spettanti al gestore;
 - o) provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture di cui al precedente art. 18;
 - p) oneri relativi al personale e rispetto di ogni disposizione retributiva, previdenziale e assistenziale vigente tempo per tempo;
 - q) voltura a proprio nome, prima dell'inizio del servizio, di tutti i contratti relativi all'erogazione del gas, acqua, luce e telefono ed ogni altra utenza;
 - r) ogni altro ed eventuale adempimento definito in relazione alla singola procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore indicata nello schema di convenzione e nel bando di gara.

- 2) Il gestore permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto all'effettuazione dei lavori.
- 3) I lavori di manutenzione a carico del Gestore dovranno essere comunque approvati e autorizzati dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici competenti.
- 4) Il gestore, inoltre, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.
- 5) A copertura degli oneri di gestione, spettano al gestore i proventi che saranno indicati nel bando di gara in relazione alla singola procedura ad evidenza pubblica di individuazione del gestore.

Art. 26 Diritti e doveri dell'Ente Concedente

- 1) Compiti del Comune:
 - a) manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo. In tale caso l'Amministrazione Comunale, se necessario, potrà sospendere qualsiasi attività nell'impianto interessato a tali opere per il tempo necessario alla loro esecuzione;
 - b) vigilanza sulla corretta gestione;
- 2) Determinazione tariffe e riscossione:
 - a) le tariffe di accesso agli impianti da affidare a terzi sono definite, previa valutazione di specifico Piano Economico e finanziario dall'Amministrazione Comunale in relazione alla singola procedura ad evidenza pubblica di individuazione del gestore. Tali tariffe, opportunamente indicate nel bando di gara, costituiranno elemento di offerta. Nella convenzione da stipularsi verranno individuate le modalità di adeguamento delle tariffe nell'arco temporale della concessione.
 - b) le tariffe dovranno prevedere altresì le eventuali agevolazioni e/o riduzioni e/o esenzioni previste per le categorie di utenti individuate dall'Amministrazione Comunale in sede di gara di cui alla lettera l) del precedente art. 25.

Art. 27 Uso pubblico sociale degli impianti

- 1) Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Puglia, in perfetta sintonia con i principi ispiratori delle leggi vigenti in materia.
- 2) Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i diversamente abili, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.28 Disposizioni finali

- 1) Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali.
- 2) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, e se ritenuto utile per un miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge vigenti in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.
- 3) Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi e pubblicato sul sito internet del Comune.
- 4) Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano la gestione degli impianti sportivi comunali.